

## **Ammissione/diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato**

### Breve descrizione del procedimento con indicazione dei riferimenti normativi utili

Procedimento attraverso il quale un cittadino chiede al Consiglio dell'Ordine, in via anticipata, di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui risulti titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82 (Decreto 16 gennaio 2018 del Ministero della Giustizia). Se l'istanza è presentata dal difensore dovrà essere sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore; essa potrà essere inoltrata via pec all'indirizzo [consiglio@ordineavvocatipc.it](mailto:consiglio@ordineavvocatipc.it)

Normativa di riferimento: artt. 78 e 79 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia)

### Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Commissione patrocinio a spese dello Stato

### Contatti ufficio competente

[consiglio@ordineavvocatipc.it](mailto:consiglio@ordineavvocatipc.it); tel. 0523.320708

### Competenza all'adozione dell'atto finale

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza

### Termine del procedimento

Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il Consiglio dell'Ordine, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'istanza come presentata, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

### Strumenti di tutela in favore dell'interessato

Nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine respinga o dichiari inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.